

**ACCORDO PER L'UTILIZZO  
DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA / IN DEROGA / ASSEGNO ORDINARIO / FIS  
AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 e succ. mod.**

TRA

.....  
.....  
.....

..... (datore di lavoro)

E

Cgil - .....

Cisl - .....

Uil - .....

Al fine di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, viene sottoscritto il seguente accordo tra la .....(DATORE DI LAVORO) e la/le Organizzazione/i Sindacale/i comparativamente più rappresentativa/e a livello territoriale .....(sigla sindacale CGIL/CISL/UIIL).

**1. Condizioni per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria / in deroga / assegno ordinario / FIS**

- ✓ Possono accedere alla cassa integrazione ordinaria / assegno ordinario / FIS i datori di lavoro del settore privato con sede legale o unità operative/produttive situate in Regione Piemonte e alla cassa integrazione guadagni in deroga, per i casi per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
- ✓ IL Datore di lavoro dichiara che l'accesso agli ammortizzatori sociali è strettamente connesso con l'emergenza epidemiologica denominata CORONAVIRUS – COVID – 19.
- ✓ Il trattamento è riconosciuto al Datore di lavoro, per i propri Lavoratori dipendenti diversi dai dirigenti, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il presente accordo concluso in via telematica, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- ✓ L'accordo di cui al precedente punto non è richiesto per le imprese richiedenti il trattamento di CIGD che occupano fino a cinque dipendenti.

**2. Lavoratori beneficiari**

- ✓ Possono beneficiare, dell'integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso l'azienda richiedente il trattamento) aventi alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al

punto 1 che, a seguito e a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, hanno sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro.

- ✓ I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.
- ✓ Accedono agli ammortizzatori sociali i lavoratori subordinati, diversi dai dirigenti, con qualunque forma contrattuale.
- ✓ Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- ✓ I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione).
- ✓ I lavoratori intermittenti e a chiamata possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

### **3. Durata della prestazione**

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso a decorrere dal 23 febbraio 2020 per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

### **4. Modalità di presentazione della domanda**

- ✓ Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente che attestino l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando le procedure telematiche disponibili.
- ✓ Il presente verbale di accordo sindacale potrà essere allegato e trasmesso in via telematica.
- ✓ Il datore di lavoro si impegna a trasmettere, tramite i sistemi informatici dell'INPS, le attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione effettivamente fruita (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese, entro i limiti complessivi delle seguenti ore / giorni di riduzione delle prestazioni lavorative:

periodo dal ....., al ....., numero settimane .....

n. .... dipendenti sospesi a zero ore per n. .... ore complessivo;

n. .... dipendenti ad orario ridotto per n. .... ore complessivo.

### **5. Considerazioni**

Il datore di lavoro si impegna ad accettare eventuali richieste di godimento di permessi, ferie relative all'anno precedente e di ogni altro strumento alternativo all'applicazione degli ammortizzatori sociali che i lavoratori, nel corso del periodo di cui al punto 4, vorranno richiederli.

Il Datore di lavoro si impegna a fornire eventuali ulteriori informazioni che l'Organizzazione Sindacale dovesse richiederli.

Il Datore di lavoro si riserva la facoltà, qualora la grave crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria coronavirus glielo permettesse, di integrare quanto percepito dal lavoratore da parte degli enti di previdenza e assistenza fino all'intero importo delle retribuzioni perse.

Il Datore di lavoro si impegna inoltre a depositare, presso l'ente preposto all'erogazione dell'indennità, l'istanza per l'erogazione diretta al lavoratore.

....., .....

Per la .....(Datore di Lavoro)

\_\_\_\_\_

Cgil - .....

\_\_\_\_\_

Cisl - .....

\_\_\_\_\_

Uil - .....

\_\_\_\_\_

Allegato: - Elenco Lavoratori